



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF113

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	ORGANO DI CONTROLLO DELLE SRL – AUMENTO DEI LIMITI
RIFERIMENTI	ART. 2-BIS DL 32/2019 (CONV. IN L. 55/2019) - ART. 1 C. 379 D. LGS. 14/2019; ART. 2477 C.C.
CIRCOLARE DEL	20/06/2019

Sintesi: il DL 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri") ha nuovamente modificato (dopo le modifiche del D.lgs. 14/2019) l'art. 2477 cc in relazione ai casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl (sindaci o revisore):

- raddoppiando i limiti "dimensionali" rispetto a quelli appena introdotti dal D.lgs. 14/2019
- non disponendo modifiche circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni; ciò pone una questione circa la possibilità di revocare l'organo eventualmente nominato in base ai criteri del D.lgs. 14/2019 e, che ora non risulta più necessario per mancato superamento dei nuovi limiti di cui al citato DL n. 32/2019.

L'art. 2477 del Codice Civile prevede i casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo per le Srl.


Di seguito l'evoluzione normativa subita di recente dall'art. 2477 c.c.

ART. 2477 COD. CIV.		
Ante D.lgs. 14/2019	Post D.lgs. 14/2019	Post DL 32/2019
1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente , l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo .		
2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti; c) <u>per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti</u> indicati dal rimo comma dell'articolo 2435 bis.	2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro ; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità .	2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro ; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità .
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa <u>se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati</u> .	3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti	
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.		
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese	
-	6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.	

MODIFICHE DEL DLGS 14/2019

L'art. 1 c. 379 del **D.Lgs. n. 14/2019** ("Codice della crisi d'impresa"), in vigore dal 15/02/2019, ha modificato, tra l'altro, la **disciplina dell'organo di controllo** (sindaci o revisore) delle Srl (v. RF 044/2019):

- **riducendo sensibilmente i limiti per la nomina** di tale organo (art. 1 c. 379 D.lgs 14/2019)
- **non più collegati** a quelli previsti per la possibilità di predisporre il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis cc), che sono rimasti inalterati.



La nomina dell'organo di controllo risultava, dunque, obbligatoria se la società, alternativamente:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**
- b) **controlla** una società **obbligata alla revisione legale** dei conti
- c) ha superato per **2 esercizi consecutivi almeno uno** (ante modifica erano 2) dei seguenti limiti:
 - ✓ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000
 - ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000
 - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Nota: il riferimento all'ammontare del capitale sociale risulta abrogato dall'art. 20 c. 8 DL n. 91/2014.

NUOVI LIMITI DEL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

NEW - L'art. 2-bis DL 32/2019 (cd. "Sblocca Cantieri"), inserito in sede di conversione nella Legge n. 55/2019 (in G.U. 17/06/2019) ha nuovamente modificato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle Srl, tramite nuova integrazione dell'art. 2477 cc:

- aumentando i limiti "dimensionali" per la nomina di tale organo
- **raddoppiando i limiti** poco prima introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019

A seguito delle modifiche dell'art. 2-bis, dl n. 32/2019 conv. in L. 55/2019 la nomina dell'organo di controllo è, dunque, obbligatoria se la società, alternativamente:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**
- b) **controlla** una società **obbligata alla revisione legale** dei conti
- c) ha superato per **2 esercizi consecutivi almeno uno** (ante modifica erano 2) dei seguenti limiti:
 - ✓ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **€ 4.000.000**
 - ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **€ 4.000.000**
 - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

LIMITI "DIMENSIONALI" NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

PARAMETRI		Ante D.lgs. 14/2019		Supero	Post D.lgs. 14/2019	Post D.L. 32/2019
		Supero	Importi			
Attivo Stato patrimoniale	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di ammo. e di svalutaz.)	✓ di 2 limiti ✓ per 2 esercizi consecutivi	4.400.000	✓ di 1 limite ✓ per 2 esercizi consecutivi	2.000.000	4.000.000
Ricavi vendite o prestazioni	voce A1 del Conto Economico		8.800.000		2.000.000	4.000.000
Dipendenti medi nell'esercizio	Media giornaliera (gg presenza di tutti i dip./ 365)		50		10	20



Dipendenti mediamente occupati: occorre fare riferimento:

- ai soli lavoratori subordinati (sono dunque esclusi i co.co.co. e simili)
- rilevano i giorni di calendario (non i "GG lavorati" o retribuiti da DM10)

La norma non prevede alcun arrotondamento; pertanto si ritiene vada operato un troncamento (es: se il calcolo indica una media di 10,1 il limite è superato; ciò non avviene nel caso di una media pari a 9,9).

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE UNICO NELLE SRL

Non sono stati modificati i commi 1 e 4 dell'art. 2477 cc.; pertanto si distingue tra il controllo:

- **facoltativo:** si verifica quando l'atto costitutivo prevede l'obbligo di nomina di un "organo di controllo" o di un "revisore", determinandone competenze e poteri (ivi inclusa la possibile revisione contabile)
- **obbligatorio:** si verifica l'"organo di controllo" o del "revisore" se sono soddisfatti i requisiti indicati in precedenza (limiti dimensionali; ecc.); la nomina non dipende dalle eventuali previsioni dello statuto.

In **qualsiasi caso di nomina** dell'organo di controllo (facoltativa o obbligatoria):

- si applicano le regole delle Spa, con l'eccezione che l'organo di controllo (se lo statuto non obbliga ad un diverso numero di membri) **può** essere costituito da **1 solo membro effettivo** ("regime naturale"), senza necessità di nominare un sindaco supplente
- si applicano, dunque, i seguenti criteri (art. 2397 c.c.):
 - ✓ **almeno 1 componente** (ed 1 supplente) dev'essere **iscritto nel registro dei revisori**; gli altri membri (non revisori) possono essere scelti negli albi professionali individuati con decreto (v. DM Min. Giustizia n. 320/2004: vi include i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie economico/giuridiche; **se è presente il sindaco unico** questi dev'essere un **revisore**
 - ✓ scatta **sia l'obbligo del controllo di legittimità** degli atti
 - ✓ **sia l'obbligo di revisione contabile**, la quale è affidata:
 - quale "regime naturale", **ad un revisore**
 - **sempreché** lo Statuto non la **attribuisca al collegio sindacale (o sindaco unico)**.

CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Non ha subito modifiche la normativa sulla cessazione dell'organo di controllo di cui alla lett. c): l'obbligo dell'organo di controllo cessa quando:

- ➔ **per 3 esercizi consecutivi** (ante D.lgs. 14/2019 si faceva riferimento a 2 esercizi consecutivi)
- ➔ **non è superato alcuno** dei predetti limiti (ante D.lgs. 14/2019 erano 2 i limiti da non superare).

POSSIBILITÀ DI CESSAZIONE					
PARAMETRI		Ante D.lgs. 14/2019		Mancato supero	Post D.lgs. 14/2019 e D.L. 32/2019
		Mancato supero	Importi		
Attivo Stato patrimoniale	voci A), B), C), D) (al netto dei F. di amm. e di svalutaz.)	mancato supero ✓ di 2 limiti ✓ per 2 esercizi consecutivi	4.400.000	mancato supero ✓ di 1 limite ✓ per 3 esercizi consecutivi	4.000.000
Ricavi vendite o prestazioni	voce A1 del Conto Economico		8.800.000		4.000.000
Dipendenti medi nell'esercizio	Media <u>giornaliera</u> (gg presenza di tutti i dip./ 365)		50		20

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO - DECORRENZA

Per espressa previsione normativa, il citato art. 1 c. 379 D.lgs 14/2019:

- entrato in vigore il **16/03/2019** (30gg dopo la pubblicazione in G.U.)
- ha introdotto un regime transitorio, prevedendo l'**obbligo di adeguamento entro 9 mesi** dalla data di entrata in vigore (cioè entro il **16/12/2019**).



Art. 1 c. 379 D.lgs. 14/2019: "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [ndr: 16/03/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data [ndr: entro il 16/12/2019].

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo."

Per **obbligo d'adeguamento** s'intende:

→ **l'adeguamento dello statuto:** necessario solo nel caso in cui questo:

- non preveda clausole per la nomina dell'organo di controllo (caso raro)
- o ne subordini la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis c.c. (non più applicabili), tramite un espresso rinvio a quest'ultimo articolo o riportandone espressamente i limiti



N.B.: al contrario, non sarebbe stato necessario alcun adeguamento nel caso in cui lo statuto facesse generico riferimento ai limiti previsti dall'art. 2477 cc.

In ogni caso fino all'adeguamento (o allo spirare del 16/12/2019) rimangono valide le previsioni previgenti.

→ **nomina dell'organo di controllo:**

- per le società **già costituite al 16/03/2019**
- la verifica dovrà fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.



DUBBI - OPERATIVITA' DELLA NORMA

Non era chiaro se i 9 mesi a disposizione riguardassero:

- il **solo adeguamento dello statuto** (in senso contrario depona la Relazione illustrativa)
- **anche la nomina del collegio sindacale** (come si ritiene).


In quest'ultimo caso va, poi, osservato che, in generale, l'obbligo di nomina inizia con l'assemblea che approva il bilancio dove risultano superati i limiti per la 2° volta; da tale data decorrono 30 gg per provvedere (art. 2477 c. 6 c.c.).

Tuttavia, considerato che fino all'adeguamento valgono ancora le disposizioni dello statuto previgente, per la nomina dell'organo di controllo occorrerà distinguere i casi che seguono:

⇒ **Caso a): lo statuto non va adeguato:** occorre rispettare i 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2018

⇒ **Caso b) lo statuto va adeguato:** occorre **attendere l'adeguamento** (senza che, si ritiene, possa trovare ulteriore applicazione il termine di 30 giorni di cui al citato comma 6 dell'art. 2477). Posto che:

- l'esercizio 2018 (ove "solare") viene approvato nel mese di aprile (o giugno, se ci si avvale dei 180 gg per le "valide ragioni")
 - è poco probabile che le Srl provvederanno all'adeguamento dello statuto prima di tali date
- al momento dell'adeguamento (non oltre il 16/12/2019) sarà noto se ricorrerà l'obbligo di nomina a causa del supero dei limiti dimensionali.



N.B.: ove l'assemblea, in presenza dei presupposti, non proceda a nominare l'organo di controllo, questa viene effettuata dal tribunale su richiesta:

- oltre che di qualsiasi interessato (es. i soci)
- anche su **segnalazione del conservatore del Registro delle imprese**, in applicazione della novità introdotta dal D.lgs 14/2019.

Si noti che i dati dell'attivo e dei ricavi nei bilanci sono noti al registro imprese, in quanto direttamente desumibili dal bilancio depositato (mentre il numero medio dei dipendenti non è un dato obbligatorio); pertanto quest'ultima previsione potrebbe scattare con relativa facilità, in caso di inerzia dell'assemblea.

ALCUNI ESEMPI

Esempio1 La Alfa Srl presenta le seguenti situazioni di bilancio:

	2017	2018
Attivo patrimoniale	3.500.000	3.700.000
Ricavi di Conto Economico	3.000.000	3.200.000
Dipendenti medi occupati	19	21
OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO	NO (è stato superato solo un limite tra quelli previsti nel 2018, mentre nel 2017 non è stato superato alcun limite)	

La società rinvia all'esercizio 2019 la verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo (tenendo in considerazione che sul 2018 si è già verificato il supero di un limite).

Esempio2 La Beta Srl presenta le seguenti situazioni di bilancio:

	2017	2018
Attivo Stato patrimoniale	3.500.000	4.100.000
Ricavi vendite o prestazioni	3.000.000	3.200.000
Dipendenti medi occupati	21	9
OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO	SI. Infatti risulta superato: ✓ nel 2017: il limite dei Dipendenti medi nell'esercizio ✓ nel 2018 il limite dell'Attivo patrimoniale	

La Srl abbia approvato il bilancio il 30/04/2019 (120gg dalla chiusura dell'esercizio 2018). Si ponga poi che:
Caso 1) lo statuto preveda un generico rinvio all'art. 2477 cc (non vi è obbligo di adeguamento): l'obbligo di nomina decorrerà dal 30/05/2019 (cioè 30 gg dall'approvazione del bilancio 2018).

Caso 2) lo statuto richiami testualmente i limiti dell'art. 2435-bis cc (vi è obbligo di adeguamento); supponendo che la società modifichi lo statuto con atto pubblico depositato il 10/12/2019, l'obbligo di nomina decorrerà da quest'ultima data.

Effettuata la nomina dell'organo di controllo nel 2019, questa potrà venir meno:

- ✓ a partire dal **2022**
- ✓ se nei **periodi d'imposta 2019,2020 e 2021** non viene superato alcuno di detti limiti.

Esercizi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Supero di 1 o più limiti	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	
Decorrenza obbligo		NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI


ORGANO DI CONTROLLO NOMINATO POST D.LGS. 14/2019 – POSSIBILITA' DI REVOCA

Considerando che:

- ➔ a seguito della riduzione dei "limiti dimensionali" per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo previsto dal **D.lgs. 14/2019**
- ➔ numerose società hanno provveduto, ove non fosse necessario procedere alla modifica dello statuto, alla nomina dell'organo di controllo (superati i suddetti limiti)

l'innalzamento dei limiti ad opera del DL 32/2019 fa sorgere la questione circa la possibilità:

- di revocare la nomina dell'organo di controllo operata in base ai limiti del D.lgs 14/2019
- ove tale nomina non risulti più necessaria in base alle novità del DL 32/2019.



LA REVOCA ORGANO DI CONTROLLO

In primo luogo va evidenziato che una analoga situazione si era verificata in seguito alle novità introdotte dal DL 91/2014 (con le quali era stato abrogato l'obbligo di nomina l'organo di controllo per le Srl il cui capitale sociale era pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa)

Le procedure di revoca sono diverse a seconda che la società abbia nominato

- **il revisore:** nel qual caso occorre **rifarsi al DM 28/12/2012** (emanato in attuazione dell'art. 13, c. 4, Dlgs 39/2010).
- **un sindaco/collegio sindacale:** in tal caso occorre **rifarsi all'art. 2400 CC.**

Nel primo caso, l'art. 4, che individua le "giuste cause" di cessazione, alla lett. l) del co. 1 prevede, quale **giusta causa di revoca**, **"la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge"**.

Dunque in tal caso non paiono esservi particolari dubbi, che invece persistono nel caso di nomina del sindaco/collegio sindacale.



Nota: in relazione al citato precedente, in sede di conversione (legge 116/2014) era stato **integrato l'art. 20, c. 8, del DL 91/2014** prevedendo che **"la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca"**.

Ciò aveva indotto il **Notariato** (Studio n. 1129-2014/I del 9/01/2015) a ritenere **ammessa la revoca** riferito al collegio sindacale

Di **parere contrario era stato il Ministero della Giustizia** (nota n. 4865/2015), il quale riteneva che, il fatto che il DL 91/2014 non fosse espressamente intervenuto sull'art. 2400 cc, non permetteva di sostenere che il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina fosse sufficiente per produrne la decadenza "di diritto".

E' auspicabile intervenga nuovamente il legislatore, onde prevenire conflitti che potrebbero sorgere da interpretazioni difformi nel merito (peraltro, mirando a trattare in modo omogeneo la revoca del revisore rispetto a quella dei sindaci).

ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA

Nel caso in cui l'assemblea proceda alla revoca della nomina, dal punto di vista operativo:

- a) in presenza di **revisore legale** l'organo amministrativo deve **comunicare per iscritto** allo stesso la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi ('art. 3 DM 28.12.2012)
- b) in presenza di **Collegio sindacale o sindaco unico**, in caso di revoca per giusta causa **"la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato"** (art. 2400 c.c.)